



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Via Terme di Traiano, n.56/A - 00053 Civitavecchia (RM) - Tel. 0766.3601 - fax0766.581285

Prot. 150/15
inf.

Civitavecchia, 15 gennaio 2015

Al Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Civitavecchia


Oggetto: protocollo per le udienze civili in materia di famiglia e figli.

Trasmetto il protocollo in oggetto per la successiva diffusione.
Ringrazio

Il Presidente
Dr. Gianfranco Mantelli

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE FAMIGLIA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI IN MATERIA DI FAMIGLIA e FIGLI
(Titolo IX - Capo II del Codice Civile)



Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Famiglia, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, ha predisposto il seguente protocollo per le udienze civili in tema di procedimenti di famiglia e di figli

RICORSO INTRODUTTIVO e COMPARSA DI COSTITUZIONE

1) Gli atti in questione dovranno contenere ogni elemento utile ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori e, considerata la possibile mancata costituzione del resistente, il ricorso introduttivo dovrà curare di contenere, in particolare:

a) Data di celebrazione del matrimonio;

b) Indicazione dei figli della coppia e degli eventuali altri figli nati fuori dal matrimonio. Si avrà cura di indicare, in ogni caso, la data di nascita dei figli, anche se maggiorenni. Si avrà cura, inoltre, di motivare adeguatamente la ragione per la quale si chiede l'affidamento esclusivo dei minori e/o l'opposizione all'affidamento condiviso;

c) Indicazione dei redditi dei coniugi e delle consistenze patrimoniali in capo a ciascuna parte documentati e allegazione al fascicolo di parte, all'atto della costituzione in giudizio o nel termine assegnato dal Giudice con il provvedimento di fissazione della udienza presidenziale o di quella di comparizione delle parti:

c.1) delle dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni e, nel caso di attività autonome, il modello Unico dovrà essere completo della dichiarazione della persona, della dichiarazione IVA e IRAP. La produzione del solo modello CUD sarà consentita nel caso in cui la parte non abbia presentato dichiarazione dei redditi per uno o più anni e, in merito, la parte stessa dovrà allegare al ricorso dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la circostanza, sotto la propria responsabilità;

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE FAMIGLIA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

c.2) In corso di causa, delle dichiarazioni dei redditi presentate successivamente alla introduzione del giudizio;

c.3) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.lgs. 445/2000 corredata della documentazione afferente le posizioni economiche e patrimoniali dichiarante;

Sarà necessaria, altresì, la specificazione della eventuale proprietà della casa coniugale con indicazione dell'ammontare della rata mensile del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile e con specificazione dei relativi dati catastali ai fini della trascrizione del provvedimento di assegnazione.

Dovranno essere fornite notizie inerenti le abitudini di vita dei minori con segnato riguardo alle attività sportive dagli stessi praticate ovvero di quelle di studio e formazione di carattere extrascolastico (corsi di lingua, di musica ecc.).

❖ A norma di legge, in caso di assenza di indicazione delle consistenze patrimoniali o in caso di dichiarazione negativa ovvero omissiva di una parte, è nel potere del Giudice, anche in assenza di richiesta dell'altra parte, disporre accertamenti mediante Polizia Tributaria o mediante consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile fermo restando che la mancata allegazione documentale sarà oggetto di valutazione da parte del Giudice ex art. 116 c.p.c.

❖ L'istanza di indagini tributarie rivolta al Giudice dalle parti non dovrà essere motivata con generiche contestazioni di veridicità delle dichiarazioni della controparte riguardanti la propria condizione reddituale e patrimoniale ma, al contrario, dovrà fondarsi su contestazioni chiare, specifiche e fondate su elementi il più possibile concreti ed idonei a giustificare la richiesta.

2) Le domande contenute nel ricorso introduttivo e quelle eventualmente riconvenzionali potranno avere ad oggetto le questioni inerenti:

a) Pronuncia sullo status o sul vincolo;

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE FAMIGLIA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

- b) La richiesta di addebito nelle separazioni;
 - c) Il regime di affidamento dei minori;
 - d) La collocazione abitativa dei minori;
 - e) Le modalità di permanenza della prole presso il genitore non residenziale;
 - f) L'assegnazione della casa coniugale nella sola ipotesi nella quale vi siano figli minori ovvero figli maggiorenni conviventi e non ancora economicamente autosufficienti;
 - g) Il mantenimento della prole;
 - h) Il mantenimento per il coniuge o il riconoscimento di un assegno a titolo di divorzio.
-
- ❖ E' esclusa la possibilità che nei ricorsi congiunti di divorzio, in quelli congiunti per i figli non matrimoniali e nelle separazioni consensuali o in ogni altro atto proprio di detti giudizi siano contenute condizioni che contengano convenzioni di trasferimento di diritti immobiliari se non in termini di sola obbligazione a contrarre. In caso contrario, la relativa previsione dovrà essere rinunciata a verbale di udienza salva comunque l'impossibilità per il Giudice di statuire in merito alla stessa e/o di omologare l'accordo separativo.
 - ❖ Nel provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e delle parti, dovrà essere espressamente dato conto della avvenuta sottoscrizione del presente Protocollo al quale il Giudice e gli Avvocati faranno riferimento ed applicazione per quanto espressamente in esso disciplinato.
 - ❖ Nei ricorsi relativi alle separazioni giudiziali ed ai figli non matrimoniali, l'udienza presidenziale o di comparizione delle parti verrà fissata con precedenza rispetto ai giudizi di divorzio.
 - ❖ Nell'ambito dei ricorsi relativi alle separazioni giudiziali od in quelli afferenti i figli non matrimoniali, avranno precedenza nella fissazione dell'udienza presidenziale o di comparizione delle parti, quelli nei quali venga segnalata la perdurante convivenza tra i coniugi/genitori;

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE FAMIGLIA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

- ❖ Allorquando le parti chiedano l'applicazione di una legge straniera, dovranno curare di allegare agli atti copia del testo normativo aggiornato e la traduzione in lingua italiana. Parimenti, allorchè si alleghino agli atti documenti in lingua straniera, si dovrà aver cura di corredarli con traduzione in lingua italiana, asseverata/legalizzata/apostillata nei casi previsti dalla legge e/o comunque giurata.

PRODUZIONI DOCUMENTALI

Ciascun Avvocato dovrà curare di depositare, esclusivamente in udienza (e non in cancelleria), copia c.d. "di cortesia", a disposizione del Magistrato, degli atti e dei documenti, corredati dell' "indice atti e documenti", dei quali il deposito sia stato formalizzato telematicamente.

In occasione della ammissione di CTU, ciascun Avvocato dovrà curare di consegnare al CTU, entro la data di inizio delle operazioni, fotocopia di tutti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo di parte o inviati telematicamente che siano rilevanti ai fini dell'espletamento dell'accertamento peritale, e quindi con esclusione della documentazione fiscale, unitamente a fotocopia dell' "indice atti e documenti".

UDIENZA PRESIDENZIALE

Nel caso in cui non si addivenga alla consensualizzazione della separazione ovvero alla precisazione di conclusioni univoche, il Presidente assegnerà i termini alle parti per il deposito delle memorie di cui all'art. 709 c.p.c. come segue: al ricorrente fino a 40 giorni prima dell'udienza innanzi al Giudice Istruttore; al resistente fino a 20 giorni prima dell'udienza innanzi al Giudice Istruttore.

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE FAMIGLIA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

GIUDIZI DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI ex art. 710 c.p.c.

GIUDIZI INERENTI AI FIGLI NON MATRIMONIALI, se introdotti consensualmente

Nei giudizi sopra indicati, al fine di velocizzarne la decisione, sarà possibile ovviare all'udienza di comparizione delle parti a condizione che le parti stesse ne facciano espressa e sottoscritta rinuncia, nel ricorso, e richiedano che si proceda direttamente alla trasmissione del fascicolo al PM.

GIUDIZI INERENTI AI FIGLI NON MATRIMONIALI

Nei giudizi afferenti i figli nati fuori del matrimonio, se sussistenti i presupposti di legge, verranno adottati i provvedimenti provvisori a mente di quanto disposto dall'art. 336 c.c. preferibilmente su richiesta e/o comunque sollecitazione di parte, che ne evidenzi le condizioni di necessità ed urgenza.

ASCOLTO DEL MINORE e RAPPORTI CON LO STESSO

Il Giudice procederà all'ascolto del minore a termini degli artt. 336 c.c., 336 *bis* c.c., 337 *octies* c.c. e 38 *bis* disp. att. Cod. Civ.

Il Giudice, allorché lo ritenga maggiormente confacente all'interesse del minore, potrà delegare l'ascolto al CTU nel contesto delle operazioni di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.

In ogni caso - pena segnalazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente perché rimetta all'Organo deputato alla giurisdizione disciplinare - è fatto divieto agli Avvocati, sia direttamente investiti della rappresentanza e difesa della parte che per il tramite di collaboratori e/o colleghi, di conferire e/o comunque intrattenere contatti con la prole interessata al giudizio e/o di acquisirne dichiarazioni scritte da depositare in giudizio;

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE FAMIGLIA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

Nel caso in cui il Giudice ammetta gli Avvocati e le parti ad assistere all'ascolto del minore, i ridetti dovranno mantenersi in posizione retrostante e quale ad essi assegnata dal Magistrato, dovranno evitare di interrompere l'esame o di porre domande anche per il tramite del Magistrato stesso e, comunque, mantenere un comportamento assolutamente rispettoso del minore e della sede processuale ad esso deputata oltre che in alcun modo suggestivo e/o induttivo in danno del minore.

Entro il giorno antecedente alla audizione del minore, gli Avvocati potranno depositare agli atti del fascicolo d'ufficio un elenco scritto contenente, in forma riassuntiva sintetizzata in domande, gli argomenti sui quali chiedono che il minore venga sentito.

In occasione dell'ascolto del minore, il Giudice sarà sempre assistito dal Cancelliere.

Qualora il minore sia già stato ascoltato in altre sedi giudiziarie, l'audizione potrà essere esclusa se, dall'acquisizione degli atti, si rilevi che la ripetizione sarebbe superflua o in contrasto con l'interesse del minore poiché l'attuale sua opinione, rispetto all'oggetto del procedimento, è già emersa.

Qualora venga disposta l'audizione di più fratelli, essi verranno ascoltati separatamente, salva l'opportunità di ascoltarli insieme.

Il momento dell'ascolto dovrà essere individuato dal Giudice tenendo prioritariamente conto delle esigenze della persona minorenni. Conseguentemente, l'udienza dovrà essere fissata in orari in cui possono esserne garantiti riservatezza e tranquillità, nonché la disponibilità di tempo perché il minorenni possa essere messo a suo agio.

L'udienza dedicata all'ascolto del minore sarà fissata tenendo conto dei suoi impegni scolastici e, comunque, possibilmente in ore pomeridiane.

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE FAMIGLIA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

SPESE RELATIVE AI FIGLI c.d. STRAORDINARIE

Considerate le problematiche interpretative che l'uso del termine "straordinarie" ha determinato nella disciplina del mantenimento della prole, visti i recenti arresti giurisprudenziali sul punto, ferme restando le peculiarità e problematiche proprie di ogni singolo caso concreto, al fine di agevolare le relazioni tra genitori ed attuare un trattamento uniforme della materia, con il presente Protocollo si disciplina il relativo regime in ragione della natura della spesa e della necessità o meno di accordo dei genitori.


Secondo il presente Protocollo, sono a carico dei genitori, in percentuale paritetica tra essi salvo diversa disposizione del Giudice, in ragione del caso concreto, le spese relative ai figli con le seguenti specificazioni:

- **SPESE MEDICHE** (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche; cure dentistiche presso strutture pubbliche; tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
- **SPESE MEDICHE** (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- **SPESE SCOLASTICHE** (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche; libri di testo; gite scolastiche senza pernottamento; trasporto pubblico;
- **SPESE SCOLASTICHE** (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private; corsi di specializzazione; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private; materiale di corredo scolastico di inizio anno;

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE FAMIGLIA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo-scuola; centro ricreativo estivo; attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura; baby sitter; viaggi e vacanze senza genitori;

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Il Presidente



Il Presidente del Tribunale
Il Presidente del Tribunale
Dr. Gianfranco Mammelli

